

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 4

Data ordinanza 10/06/2026

OGGETTO:	CHIUSURA DELLA PUBBLICA VIA STRADA PONTE DELLA MORRA E DELLA VIA NUCLEO STRADA ENTRAMBE TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.S. 343 FINO ALLA CENTRALE E-DISTRIBUZIONE E FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI CASALAMAGGIORE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE CON RELATIVA ASFALTATURA PER CONTO E-DISTRIBUZIONE, A PARTIRE DAL GIORNO 15.06.2026 A TUTTO IL 23.06.2026 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
----------	---

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Bosco Strade Srl unipersonale con sede in Cascina Asia a Gottolengo (BS) in data 27.05.2026 di cui al protocollo 2447, con la quale veniva richiesta la chiusura, per opere di asfaltatura, la pubblica via Ponte della Morra nel tratto che va dalla centrale e-distribuzione e l'intersezione con la S.S. 343 e la chiusura della pubblica via Nucleo Strada dal confine comunale con il Comune di Casalmaggiore e l'intersezione con la S.S. 343 per permettere i lavori di cui sopra;

VISTA la necessità per permettere alla ditta affidataria delle opere, l'esecuzione di tali opere;

CONSIDERATO che le opere sopra comunicate sono di intralcio alla libera circolazione sui tratti indicati;

CONDIDERATO che la chiusura dei due tratti stradali, non pregiudica la circolazione stradale di mezzi essendo presenti percorsi alternativi che la ditta appaltante segnalerà con regolare cartellonistica;

CONSIDERATO di dover mettere in sicurezza sia la viabilità che l'impresa appaltatrice;

CONSTATATO che le aree edili da delimitare occupano l'intera sede stradale;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

VISTO l'art.7 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 21 comma 2 del codice della strada e l'art. 31 del Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

ORDINA

La chiusura della pubblica via strada Ponte della Morra e della via Nucleo strada entrambe tra l'intersezione con la S.S. 343 fino alla centrale E-distribuzione e fino al confine con il Comune di Casalmaggiore, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manto stradale con relativa asfaltatura per conto E-distribuzione, a partire dal giorno **15.06.2026** a tutto il **23.06.2026** e comunque fino al termine dei lavori.

L'impresa esecutrice delle opere è obbligata:

- **Ad eseguire come prima opera delle due, l'asfaltatura della Strada Ponte della Morra per esigenze primarie dell'amministrazione comunale e solo successivamente la via Nucleo strada;**
- alla posa dei relativi cartelli stradali ed alla loro cura e manutenzione così come indicato nella presente ordinanza con adeguata segnalazione;
- alla posa di adeguata segnaletica stradale che indichi i percorsi alternativi alla strada Ponte della Morra e alla via Nucleo strada;
- alla posa sulla S.S. 343 di regolare segnaletica di preavviso di divieto di svolta nella pubblica Strada Ponte della Morra e della via Nucleo strada con i limiti e le distanze previste dal CDS.

Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione, nonché inviandola ad ANAS e alla PROVINCIA DI CREMONA per le relative competenze e a tutti gli enti di soccorso e polizia.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco dott. Gozzi Alessandro.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di .Brescia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/1992

La Polizia Municipale in convenzione del Comune di Casalmaggiore e le Forze dell'ordine cui la presente è trasmessa per conoscenza, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza e vigilare sulla sua applicazione.

SI INFORMA
(ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Ai sensi dell'art.3-comma 4-della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere predisposto ricorso gerarchico al Signor PREFETTO DI CREMONA o in via giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Sindaco
Gozzi Alessandro / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)